

(N. 1047)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 22 aprile 1955 (V. Stampato N. 1365)

d'iniziativa del Deputato ANGELINI Armando

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 MAGGIO 1955

Trasferimento in cauzione di prodotti petroliferi intermedi e semilavorati.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il terzo comma dell'articolo unico della legge 31 gennaio 1954, n. 2, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, è sostituito dal seguente:

« All' articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

” Ferma restando la disciplina concernente l'ammissione in esenzione di imposta di fabbricazione delle merci elencate nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministero delle finanze, in seguito a motivata istanza delle ditte interessate, ha facoltà di consentire, fissando le norme da osservarsi, trasferimenti

in cauzione di prodotti intermedi o semilavorati da una ad altra raffineria di olii minerali per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni per ottenere prodotti petroliferi finiti atti al commercio purchè i prodotti da trasferire abbiano un punto di infiammabilità Pensky-Martins inferiore a 55° C e un distillato a 300° C di almeno il 90 per cento in volume e si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) i trasferimenti avvengano tra raffinerie a ciclo completo;

b) i trasferimenti avvengano da raffinerie a ciclo completo ad altri impianti che abbiano carattere di complementarietà con le raffinerie ” ».

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI